

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato. |

nella seduta dell'11 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con lettera del 12 giugno 2008 la società Ricorrente, titolare di un conto corrente presso la Banca, rilevata "*l'incidenza delle spese trimestrali determinata dal volume delle operazioni eseguite*", chiedeva di stipulare un nuovo contratto o di modificare quello in vigore. Precisava di aver ricevuto assicurazioni dalla Banca, nel corso di un incontro avvenuto nel mese di maggio 2008, in merito alla possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute a partire dall'anno 2007.

Con ricorso all'Ombudsman del 10 aprile 2009, la Ricorrente lamentava la mancata applicazione, per circa 3-4 anni, del *forfait* per le spese di scrittura, applicato in precedenza, in considerazione del volume delle operazioni effettuate. Contestava inoltre la circostanza che la Banca non avesse dato seguito agli accordi intercorsi durante un incontro, al termine del quale la stessa avrebbe acconsentito al ripristino delle condizioni precedentemente applicate. Rilevava infine l'illegittimo addebito della somma di Euro 12,36 a titolo di pagamento di un premio di assicurazione.

Con lettera del 9 luglio 2009, la Banca, in riscontro ad un reclamo presentato da un avvocato, per conto della Ricorrente, confermava la legittimità delle condizioni applicate al rapporto con quest'ultima, rigettando la richiesta di rimborso formulata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con comunicazione del 29 ottobre 2009, l'Ombudsman - con riferimento al ricorso presentato dalla Ricorrente - informava la stessa di aver dichiarato "*cessata la materia del contendere*" dopo aver preso atto della lettera con la quale la Banca aveva comunicato di aver concordato formalmente con la Ricorrente, in data 17 luglio 2009, la modifica delle condizioni applicate per venire incontro alle sue esigenze.

Nel proprio reclamo all'ABF la ricorrente formula richiesta di restituzione delle somme che sarebbero state "*indebitamente*" prelevate sul suo conto corrente dalla Banca tra il 2004 e il 2008. A tal fine produce un riepilogo delle spese totali sostenute nel corso di ciascun anno, producendo altresì i relativi riassunti scalari trasmessi trimestralmente dalla Banca:

- 2004: Euro 1.913,24;
- 2005: Euro 2.322,42;
- 2006: Euro 2.024,74;
- 2007: Euro 1.694,55;
- 2008 (I trimestre): Euro 521,12.

La Banca ha trasmesso le proprie controdeduzioni alla Segreteria Tecnica, tramite posta elettronica certificata (PEC), in data 25.01.2010. Con riferimento alle contestazioni formulate dalla Ricorrente, la Banca - nel richiamare una propria lettera del 9.07.2009, con la quale aveva confermato alla Ricorrente la legittimità delle condizioni applicate al rapporto di conto corrente in discussione - rileva di aver provveduto ad inviare alla cliente, tempo per tempo, i relativi documenti di sintesi e le proposte di modifica unilaterale del contratto, in conformità alle disposizioni normative applicabili. Precisa inoltre di aver proposto e formalizzato, in data 17.07.2009, la modifica delle condizioni applicate al rapporto, con decorrenza dalla medesima data, "*al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dalla Società*". Riguardo alle spese di assicurazione addebitate, precisa che le stesse sono espressamente previste dal contratto regolarmente sottoscritto dalla Ricorrente (di cui è allegata copia). Conclude chiedendo all'Arbitro di voler respingere la domanda della Ricorrente.

Con comunicazione del 15.02.2010, la Segreteria Tecnica, rilevato che non risultava determinato l'ammontare delle spese oggetto di richiesta di restituzione, né risultava prodotta la documentazione contrattuale di riferimento, ha invitato la Ricorrente a trasmettere - nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione - quanto segue: a) prospetto contenente l'indicazione delle singole voci di spesa oggetto di richiesta di restituzione, con precisazione dei relativi periodi di riferimento; b) idonea documentazione contrattuale (es: contratto di conto corrente, documenti di sintesi, estratti conto, etc.) dalla quale risulti l'ammontare del *forfait* per le spese di scrittura che sarebbe stato applicato dalla Banca negli anni antecedenti al periodo oggetto di contestazione.

Con fax trasmesso alla Segreteria Tecnica il 4.03.2010, la Ricorrente ha rilevato che "*ogni qualvolta [che] il Direttore cambiava o avveniva la fusione con una nuova Banca si concordava col nuovo Direttore "verbalmente" che le spese dovevano restare invariate "a forfait"*". Ha precisato inoltre che il Direttore della Banca "*dopo esserci accorto di aver sbagliato ci rimanda sistematicamente sempre più in là il fatidico incontro per sistemare le cose, fino al momento in cui non andò in pensione e noi ci ritrovammo presi in giro ancora una volta*" chiedendo pertanto "*di poter avere le somme che ci sono state sottratte negli anni dal 1996 al 2008*".

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio è chiamato a valutare l'ammissibilità del ricorso essendo in dubbio che si sia svolta la fase di reclamo. Circa la imprescindibilità della fase di reclamo questo Collegio si è già espresso.

Dalla documentazione emergono accenni al fatto che la Ricorrente ha presentato reclamo tramite un avvocato, cui la Banca avrebbe dato riscontro con lettera del 9 luglio 2009. Tale reclamo tuttavia non è stato prodotto dalle parti. Risulta agli atti, invece, la presentazione del ricorso all'Ombudsman - da parte della Ricorrente, con lettera del 10 aprile 2009 - al quale può riconoscersi valenza di reclamo, in considerazione della triplice circostanza che trattasi di atto avente forma scritta, contenente la contestazione di un comportamento dell'intermediario, di cui quest'ultimo è, a sua volta, informato per iscritto.

Tuttavia emerge dalla documentazione versata in atti che sul ricorso dell'attuale ricorrente l'Ombudsman ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione avendo lo stesso sottoscritto per accettazione l'accordo transattivo predisposto dalla banca. Sicché il Collegio non ha nemmeno bisogno di interrogarsi sulla corrispondenza tra quanto dedotto avanti l'Ombudsman e quanto dedotto avanti l'ABF. Infatti delle due l'una: o la società ricorrente ha qui dedotto la medesima domanda già proposta avanti l'Ombudsman ed allora la controversia deve essere dichiarata improcedibile perché si tratta di questione chiusa per transazione; oppure si tratta di domande diversa, ma in questo caso il ricorso all'Ombudsman non può surrogare la fase di ricorso mancante agli atti. In entrambi i casi la domanda è improcedibile. Giova comunque osservare che gli eventi relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 non potrebbero essere comunque conosciuti da questo Collegio.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO